



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

(Provincia di Pisa)

Via del Castello n°133 - Telefono 0586 653411 - 0586 653406 - Fax 0586/653444

CF. 83000370508 P.I. 00371450503

Pec: comunecasale@postacert.toscana.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021

Scadenza 14 Novembre 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE

Visti:

- La legge 9 Dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
 - La deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10 maggio 2016 " Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse";
 - La Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 " Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP" e successive modifiche e integrazioni;;
 - il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
 - Visto l'art. 29 del D.L. 19/05/2020 n. 34;
 - la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 ad oggetto:" Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione- rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali.";
- Visto in particolare l'allegato A) della sopra menzionata deliberazione, avente ad oggetto: " Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 206 dell'08/03/2021 ad oggetto:" Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98. Modifica criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";
- Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 19/07/2021 ad oggetto:" Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021 - pubblicato in G.U. n. 197 del 18/08/2021";*

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 ad oggetto:" Modifiche e integrazioni all'Alegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 - Criteri per l'accesso al fondo integrazione canone di locazione ex art. 11 L. 431/98;

- la deliberazione di Giunta del Comune di Casale Marittimo (Pi), n. 65 del 20/10/2021 ;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. 143 Sett. del 21/10/2021, di approvazione del presente Bando e dei suoi allegati;

RENDE NOTO

che dal **21 Ottobre 2021 al 14 Novembre 2021 (compresi)**, è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

A pena di esclusione, il/la richiedente del contributo alla data di pubblicazione del presente Bando, dimostra di avere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

2) avere la residenza anagrafica nel Comune di Casale Marittimo (Pi), alla data di presentazione della domanda e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo ed oggetto del contratto di locazione;

3) *non essere titolare (tutti i componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ad uso abitativo ubicati nel territorio nazionale o all'estero, ai sensi della lettera d) della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo ai sensi della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate.*

4) *assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda, in questo caso Casale Marittimo (PI). La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.*

5) *Le disposizioni di cui ai numeri 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:*

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;*
- b) alloggio ad uso abitativo dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;*
- c) alloggio ad uso abitativo sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;*

6) *Valore del Patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro dichiarato ai fini ISEE. Tale valore si calcola applicando al valore del Patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.*

7) *che il Patrimonio complessivo composto dalla somma del Patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati precedentemente non supera il limite di € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente. come fissati ai sopra indicati punti 3) e 6):*

8) di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), e A/9 (Palazzi con pregi artistici e signorili), o pubblica, ubicato nel Comune di Casale Marittimo (Pi), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 2/19. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.

9) non essere assegnatario/a di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP al nucleo richiedente il contributo oggetto del presente Bando nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla consegna delle chiavi dell'alloggio da parte dell'ente gestore al nucleo assegnatario. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

10) non essere destinatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016 o il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2021. Nel caso di beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza, è consentito presentare la domanda, indicando l'importo percepito per l'anno 2021.

11) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda, con un valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 e s.m.e.i. non superiore ad € **28.727,25**, aggiornato annualmente nella misura della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di Dicembre.

Per i nuclei familiari che in ragione dell'emergenza COVID-19, hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25%, il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla Certificazione ISEE Corrente o ISEE Ordinario. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la dichiarazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (Redditi 2020) e 2020 (Redditi 2019);

12) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda, con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore ad € **16.500,00**, limite per l'accesso all'ERP. I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00;

13) Sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra indicati si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:

- **Fascia A:** valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2021, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

- **Fascia B)** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € **13.405,08** e l'importo di € **28.727,25**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ **16.500,00**). I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di

un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (Redditi 2020) e 2020 (Redditi 2019). Per i nuclei familiari che in ragione dell'emergenza COVID-19 , hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25%, il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla Certificazione ISEE Corrente o ISEE Ordinario.

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	fino a €. 13.405,08		Non inferiore al 14%
FASCIA B	da €. 13.405,08 ad €. 28.727,25	fino a €16.500,00	Non inferiore al 24%
FASCIA B diminuzione reddito IRPEF superiore al 25% causa COVID-19	<i>Da certificazione Isee corrente o Isee ordinario</i>	Da €16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

NB: I valori ISE ed ISEE devono essere autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di Protocollo INPS delle relative attestazioni**, nonché la data di richiesta riportata sull'attestazione stessa, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri Sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet:

www.inps.it - sezione servizi online - servizi per il cittadino

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità. E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n. 159/2013, purchè in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

NB: Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n. 159/ 2013 al fine dell'ottenimento dell'attestazione ISEE. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del Bando, salvi comunque i controlli d'ufficio.

Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale del coniuge, ovvero i soggetti titolari pro- quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione, sulle quali dovrà essere stata apposta la relativa marca da bollo in vigore.

ART. 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare è quello complessivo risultante dal contratto di locazione. Il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2021, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, la necessaria documentazione relativa alla nuova locazione. Il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando, nonché della DGR 402/2020 Allegato A).

ART. 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente Bando, mediante la compilazione del Modello di domanda predisposto e approvato con il presente Bando, **IN TUTTE LE SUE PARTI**, pena rigetto della stessa.

I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 DPR 445/2000). Pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità Consolare. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, il competente Ufficio provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo (ISE incongruo) è possibile solo nei casi di seguito indicati:

- autocertificazione da parte del richiedente circa la fonte di sostentamento (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento, devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento d'identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti).
- Certificazione a firma del competente ufficio nel caso il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali dell'Azienda USL competente.
- Autocertificazione da parte del richiedente di redditi, rilevabili dalla DSU (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni di accompagnamento, redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato sino ad € 8.000,00 o redditi da attività di lavoro autonomo sino ad € 4.800,00) tali da giustificare il pagamento del canone (in tale caso sarà cura degli uffici comunali procedere alla verifica di quanto dichiarato).

NB: Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% (IRPEF < canone + 20%).

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

ART. 4

ARTICOLAZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio preposto provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021.

I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce: FASCIA "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € 13.405,08); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € 13.405,08 e l'importo di € 28.727,25); incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%

ART. 5

CRITERI DI PRECEDENZA

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B ai sensi di quanto riportato nel presente Bando.

Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo l'ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021. In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in analogia a quanto stabilito dalla L.R.T. 2/2019, "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica", per cui l'ordine di graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica, nel caso la parità persista si procederà ad apposito sorteggio.

ART. 6

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato nelle due fasce "A" e "B" in base a quanto previsto dal Bando. La Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" e sul sito, sezione Trasparenza, del Comune di Casale Marittimo (Pi), per 5 giorni consecutivi. La pubblicazione della graduatoria Provvisoria degli aventi diritto, nella quale è riportato anche l'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso la Graduatoria Provvisoria può essere presentato ricorso inderogabilmente entro 5 giorni, a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria stessa da parte del Comune di Casale Marittimo (Pi) a pena di inammissibilità.

Dell'esito di eventuali ricorsi è data informazione alla Commissione Comunale. Successivamente, risolti i ricorsi, se ve ne sono, verrà formulata la graduatoria definitiva e dopo l'approvazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casale Marittimo (Pi) e sul sito dell'Ente, sezione Trasparenza, per 5 giorni consecutivi

Il Comune di Casale Marittimo (Pi) invierà la comunicazione ai richiedenti il contributo solo in caso di esclusione motivando le cause che hanno portato a tale decisione. Le graduatorie degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicate in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun nominativo indica il protocollo di arrivo rilasciato dall'Ufficio preposto del Comune al momento di presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

La Graduatoria definitiva ha validità soltanto per l'anno 2021

ART. 7

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dagli Enti al Comune di Casale Marittimo (Pi), eventualmente integrate con risorse proprie del Comune..

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle Graduatorie Definitive, secondo quanto stabilito dalla DGR 988/2021, dalla DGR 402/2020, nel seguente modo:

- L'erogazione del contributo sarà effettuato fino ad esaurimento del budget assegnato per l'anno 2021 nella misura minima di € 200,00, rapportato al numero delle mensilità effettivamente pagate, in base alle ricevute presentate;
- L'erogazione del contributo spettante sarà effettuata in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato per l'anno 2021, prioritariamente ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva nella Fascia A ed in subordine ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva nella Fascia B.

La collocazione nella Graduatoria Definitiva non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente Bando.

Il Comune di Casale Marittimo (Pi) , nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione Toscana e/o altri Enti, risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo fino ad esaurimento delle risorse assegnate, secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva Fascia A e in subordine alla Fascia B, comunque sempre , secondo modalità e criteri che saranno definiti dalla delibera di Giunta Comunale.

Le risorse finanziarie trasferite dalla Regione o altri Enti e quelle messe a disposizione dall'Ente avranno come criterio prioritario la copertura del fabbisogno della Fascia A); eventuali altre risorse se disponibili, verranno ripartite con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella Fascia B).

ART. 8

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e dal Decreto 19 Luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2021, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE.

Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei familiari collocati nella Fascia A (con valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.405,08 corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo= canone- 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

b) per i nuclei familiari collocati nella Fascia B (per valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25 e valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 e per valore ISE da certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario e valore ISEE non superiore a € 35.000,00, per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione superiore al 25%, in ragione dell'emergenza COVID-19) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo= canone - 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Fascia	Incidenza canone annuo/Valore ISE	Entità del Contributo
FASCIA A	non inferiore al 14%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00
FASCIA B	non inferiore al 24%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00

Il contributo spettante per l'anno 2021 è calcolato sulla base del budget assegnato nella misura minima di € 200,00 rapportato al numero delle mensilità debitamente rendicontate entro e non oltre il 31 Gennaio 2022.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti sopra indicati. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente Bando non è cumulabile con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Reddito/Pensione di cittadinanza, i contributi di emergenza abitativa, i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2021) , se erogati per "passaggio da casa a casa", su nuovo contratto per lo stesso periodo di riferimento (anno 2021), i contributi GiovaniSi, ecc.....

Per maggiore chiarezza si riporta quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 988/2021:

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni L. 28 Marzo 2019, n. 26. Pertanto i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo.

ART. 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari del contributo dovranno presentare al competente Ufficio del Comune di Casale Marittimo (Pi), le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo: Gennaio / Dicembre 2021, in regola con l'imposta di bollo (DPR 642/72 e ss.mm.ii.), o bonifici bancari e postali, con l'indicazione del nominativo dell'intestatario del contratto di locazione, della causale del versamento, del nominativo del locatore beneficiario, in ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi, da presentare entro e non oltre il **31/01/2022**.

Va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancata presentazione di pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che al Comune di Casale Marittimo (Pi), possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata nel suddetto termine perentorio del 31/01/2022, o la tardiva presentazione della stessa, comportano la decadenza automatica dal relativo beneficio.

Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata.

Il competente Ufficio del Comune di Casale Marittimo (Pi), non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

Non verranno altresì accolte quali ricevute gli estratti dei conti correnti.

È altresì obbligatorio compilare il modulo IBAN presente allegato alla domanda di partecipazione al bando di concorso.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune di Casale Marittimo (Pi), successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal presente Bando. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma

dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda, debitamente documentati dalle ricevute di pagamento presentate nei termini previsti.

Nel caso di decesso del richiedente, il contributo, sarà erogato nella misura spettante ai componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978.

Nel caso in cui non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento ai periodi di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 10

PROCEDURE ESECUTIVE DI SFRATTO PER MOROSITÀ

Ai sensi della Legge 431/1998 come modificata dalla Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al Bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al Modulo di domanda al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità, vengono liquidati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

ART. 11

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Casale Marittimo (Pi), disponibili presso:

- la pagina web del Comune di Casale Marittimo: www.comune.casale-marittimo.pi.it
- Ufficio Casa dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi)

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della relativa documentazione, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi).
- *trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Ufficio Protocollo – Comune di Casale Marittimo (Pi) - Via del Castello, 133 - 56040 Casale Marittimo (Pi). In tal caso, per il rispetto del termine ultimo, non fa fede il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento del Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi). Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del 14 Novembre 2021, ore 12,00. A tale proposito l'Ufficio Protocollo del Comune solo nel giorno di scadenza dovrà apporre insieme al protocollo anche l'ora di presentazione della domanda.*

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine **NON SARANNO ACCETTATE.**

- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:
comunecasale@postacert.toscana.it

Il Comune di Casale Marittimo (Pi), non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Modulo Iscrizione Fondo Sociale Europeo (FSE) (Allegato 3)
- 2) Copia documento d'identità in corso di validità
- 3) Copia Codice Fiscale
- 4) Copia del Contratto di Locazione regolarmente registrato
- 5) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta " Cedolare Secca" introdotta dal D.lgs 23/2011
- 6) Attestazione I.S.E./I.S.E.E. 2021 predisposta secondo la normativa vigente- DPCM n. 159 del 05/12/2013
- 7) I.S.E.E. Corrente per coloro che autocertificano la riduzione del 25% del reddito
- 8) Eventuale certificazione a firma dell'assistente sociale o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano " I.S.E. zero" . Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali , nella dichiarazione dovrà essere indicato l'A.S.L. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2021. Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2021.
- 9) Cope delle ricevute, o documento equipollente, che attestano l'avvenuto pagamento del canone di ocazione per le mensilità Gennaio/Ottobre 2021 e successivamente le altre o gli altri mancanti da trasmettere entro il 31/01/2022.
- 10) Eventuale dichiarazione di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, con presentazione di I.S.E.E. corrente, e/o dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).
- 11) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dal Bando.
- 12) Altra documentazione che il dichiarante ritiene utile allegare alla propria domanda.

ART. 12

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Casale Marittimo (Pi) effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Casale Marittimo (Pi), procede ad effettuare controlli a campione, nella misura non inferiore al 20% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza , nell'ambito del Protocollo d'intesa fra Regione Toscana e ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, INPS

Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli Enti erogatori.

Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Casale Marittimo (Pi), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il Comune di Casale Marittimo (Pi), trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione, nonchè gli elenchi dei beneficiari del contributo da sottoporre ai controlli previsti dalle Leggi vigenti. Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Casale Marittimo (Pi) può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti.

In tali casi l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART.13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), e al Regolamento U.E.2016/679. Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E.2016/679, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento U.E. 679/2016 il Comune di Casale Marittimo (Pi) fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale Marittimo (Pi), Via del Castello n. 133, 56040 Casale Marittimo (Pi), Tel. 0586 653411 (centralino) – PEC: comunecasale@postacert.toscana.it

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Igor Rossi, quale soggetto esterno per il Comune di Casale Marittimo (PI), il quale è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: igor.rossi@digitech-group.com

Il responsabile del Servizio è la Sig.ra Manzi Furietta, Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile dell'Ente secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti delle P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla Legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati.

ART. 14

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa -Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi), dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.(Salvini Paola 0586 653406)– oppure al Responsabile Area Amm.va/Contabile, (Furietta Manzi 0586 653404)

ART. 15

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e ss.mm.ii. , agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia

Il Responsabile del procedimento è Salvini Paola - Responsabile Ufficio Casa del Comune di Casale Marittimo (Pi)

La Responsabile del Servizio è la sig.ra Manzi Furietta - Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi) .

Casale Marittimo (Pi), lì 21/10/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA CONTABILE**
(Furietta Manzi)